



Circ. n. 272/LE/Ri.AI

Roma, 10 settembre 2007

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Amministratori Delegati e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

OGGETTO: Segnalazione di Giurisprudenza Amministrativa

Si segnala alle Aziende Associate la seguente giurisprudenza in materia di attività della Commissione di gara :

A) Sentenza Consiglio di Stato n. 3008 dell' 8 giugno 2007. Il Consiglio di stato si è pronunciato sulle censure prospettate dalla ricorrente società partecipante alla gara, relative all'operato della commissione esaminatrice: la commissione, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione (fissato nel prezzo più basso), non avrebbe potuto prendere in considerazione elementi diversi da quello del prezzo, né fissare "criteri di scelta" riferibili alla capacità economica e finanziaria, ovvero alla capacità tecnica delle partecipanti alla gara. Il giudice di seconda istanza ha confermato la pronuncia del Tar Lazio, affermando che nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, la commissione esaminatrice ha individuato i criteri volti alla individuazione delle imprese meritevoli di essere invitate, riferiti alla affinità dei documenti trattati con quelli oggetto della gara, nonché alla consistenza dei servizi prestati e al numero dei progetti sviluppati. Operando in questo modo, la commissione non ha fissato "nuovi" criteri di valutazione, con alterazione delle previsioni del bando, ma si è limitata a predisporre quelli che hanno poi ispirato le successive valutazioni, finalizzate alla individuazione dei soggetti aventi le maggiori capacità tecniche. In assenza di valutazioni di per se irrazionali o discriminatorie, la commissione si è ispirata all'esigenza di selezionare le imprese che garantissero un adeguato livello qualitativo del servizio, il che manifesta l'insussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione del bando di gara.

B) Sentenza Tar Emilia Romagna, Parma, n. 385 del 28 maggio 2007. La sentenza in esame appare particolarmente interessante perché affronta due problemi che si ravvisano spesso nelle procedure ad evidenza pubblica: sulla possibilità o meno da parte delle commissioni esaminatrici di fissare dei criteri e



sottocriteri di valutazione delle offerte e sul principio di pubblicità delle sedute di gara.

Per quanto riguarda il primo punto, il giudice di primo grado ha affermato che è illegittimo un bando di gara di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il quale prevede il potere della Commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi; tale potere sia pur ammesso nella disciplina ante codice, è precluso dalle disposizioni innovative dell'articolo 83 del codice stesso il quale prevede che sia il bando a prevedere i sub-criteri, i sub-pesi e i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità alla Commissione giudicatrice.

Per ciò che attiene al secondo punto viene affermato che costituisce un principio generale nella materia dei contratti pubblici quello dell'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, per quanto riguarda quantomeno la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica dei partecipanti, anche se non la fase di valutazione tecnica delle offerte. Tali principi devono trovare applicazione, in mancanza di una deroga espressa anche nei settori speciali, nonché nelle procedure negoziate con bando i cui criteri di valutazione fanno riferimento all'art. 83 del codice dei contratti in quanto sussistono le stesse esigenze di trasparenza e di verifica delle offerte presentate dai concorrenti, nelle forme e termini previsti dal bando, delle più articolate procedure di evidenza pubblica aperte o ristrette.

C) Sentenza Consiglio di Stato n. 3136 del 12 giugno 2007. Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità o meno di fissare dei sottocriteri per la valutazione delle offerte da parte della commissione di gara. In linea con la più recente giurisprudenza, il giudice di secondo grado ha affermato che la predefinizione di criteri di riferimento per l'attribuzione dei punteggi ai diversi fattori ponderali delle offerte può essere effettuata dalla Commissione di gara, in ossequio ai principi di imparzialità e par condicio, solo prima dell'apertura delle buste e, cioè, nell'assoluta inconsapevolezza del loro contenuto e nell'obiettiva impossibilità di essere in qualche modo condizionata dalla preventiva avvenuta conoscenza di elementi rilevanti ai fini della valutazione delle offerte.


Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mese